



ISTITUTO COMPRESIVO "L. ARIOSTO"

VIA SASSO, 3 - 42032 VENTASSO (RE) c.f. 80016110357 tel. 0522/891150
WWW.ICBUSANA.EDU.IT e-mail: segreteria@icbusana.edu.it

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il **D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297**, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il **D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275**, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la **Legge 13 luglio 2015, n. 107**, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la **Legge 22 maggio 2020, n. 35**, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il **Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22**, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il **Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI** il **Documento tecnico** sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal **CTS - Dipartimento della protezione civile** in data 28 maggio 2020 e il **Verbale n. 90** della seduta del **CTS** del 22 giugno 2020;
- VISTO** il **documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico"**, trasmesso dal **CTS - Dipartimento della protezione civile** in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il **D.M. 26 giugno 2020, n. 39**, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTO** il **D.M. 7 agosto 2020, n. 89**, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il **C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018**;
- VISTO** il **C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007**;
- VISTO** il **Protocollo condiviso** di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del **14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020**;



- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTA** la **Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020** del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
- VISTO** il documento **“Proposte operative per i dirigenti scolastici”**, del Politecnico di Torino;
- CONSIDERATE** le **Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2** in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal **Comitato Tecnico-Scientifico** e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- CONSIDERATO** il documento **“Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;**
- VISTO** le “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021/2022), trasmesse con nota dell'USR del 06/09/2021 n. prot. 0020751;
- VISTO** il DL del 10/09/2021 n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.
- VISTO** il documento recante le indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole. Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso covid-19 confermato in ambito scolastico in aree ad alta prevalenza di varianti” emesso dalla Regione Emilia Romagna
- VISTO** il “Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'a.s. nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19 (a.s. 2021/2022)” prot. n. 0000021 del 14.08.2021;
- VISTO** il “Piano scuola 2021-2022 – documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” con annessi estratti verbali del CTS n. 34 del 12/07/2021 e n. 39 del 05.08.2021;
- VISTO** il DL del 06.08.2021 n. 111 recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”
- VISTO** il parere tecnico al DL n. 111/2021 del 13.08.2021 prot n. 0001237 recante per oggetto “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – parere tecnico.
- CONSIDERATE** le esigenze del **Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022** approvato nella seduta del Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 19/12/2018.
- CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;



CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

PRESO ATTO che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica;

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e strumentali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti.

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.C. Ariosto di Busana, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l'anno scolastico 2021/2022.

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali. Potrà essere suscettibile di ulteriori integrazioni a fronte del novellamento alla normativa vigente, la quale vedrà sempre applicazione prioritaria in ordine alla gerarchia delle fonti. Tutti i soggetti appartenenti alla comunità educante dell'Istituto scrivente sono tenuti alla scrupolosa osservanza della normativa suddetta e delle conseguenti disposizioni interne.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento; può comportare altresì conseguenze per le famiglie in ordine alla responsabilità genitoriale.



Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico comunica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola e attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile, qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere rese operative per problemi legati alla concreta applicazione.

Art. 3 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare la mascherina, preferibilmente chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità) e, in particolare, prima e dopo il contatto con oggetti/superfici di uso comune.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici (così come il restante personale in servizio presso l'Istituto che permane nei i locali scolastici) sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre (pari o oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.



3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola (REIC81600G@istruzione.it) della certificazione medica che attesti la guarigione clinica e che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per il Covid-19 come disposto dai documenti nazionali e regionali (negativizzazione dei tamponi) e secondo le modalità previste dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra o del medico di medicina generale, che redigerà una attestazione (da far pervenire direttamente al personale docente) dove indicato che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

5. Per sintomatologia NON riconducibile a Covid-19, il Pediatra di libera scelta o Medico di Medicina Generale gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi di rientro in comunità. In tal caso, non è richiesta la certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica, nè autocertificazione della famiglia.

6. È istituito e tenuto presso le reception delle sedi dell'Istituto un registro degli accessi - che dovranno comunque essere contingentati al minimo indispensabile - agli edifici scolastici da parte di tutti i soggetti esterni alla sede stessa, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso, relativa motivazione e del tempo di permanenza.

7. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;



- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.
- è fatto obbligo di possedere ed esibire certificazione verde (Green Pass) in corso di validità.

8. La misurazione della temperatura corporea è consentita ma non obbligatoria; essa sarà misurata sistematicamente solo se richiesto da specifiche disposizioni normative. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà pari o superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

9. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

10. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

I suddetti lavoratori sono soggetti al controllo del Green Pass dal loro datore di lavoro, così come gli addetti al servizio mensa.

Art. 5 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare gli adulti sono chiamati ad esercitare la propria responsabilità genitoriale partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le famiglie delle studentesse e degli studenti devono insegnare ai figli a monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno,



al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termoscanner e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie; all'elemento legato alla temperatura corporea dovrà aggiungersi la valutazione delle altre sintomatologie afferenti a Covid-19.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.

4. Fino al termine dell'emergenza sanitaria in corso o a fronte di nuove disposizioni normative i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in da parte dei docenti si svolgeranno in modalità videoconferenza o altre modalità telematiche, tranne nei casi (su segnalazione del docente e/o richiesta dei genitori) caratterizzati da particolare urgenza, gravità od altre motivazioni di carattere didattico/educativo/relazionale in ragione delle quali gli incontri potranno svolgersi in presenza, previa individuazione di spazi idonei ad accogliere gli incontri, nel rispetto delle misure previste da normativa vigente e dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono su richiesta dei genitori, da inoltrarsi via mail al docente, il quale fornirà calendarizzazione degli appuntamenti.

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, quali febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria o fiato corto, si avrà cura di non mandarli a scuola e di consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale.

7. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 6 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica, nel rispetto delle previste misure di prevenzione e protezione (distanziamento). Ciascuna delle sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. Eventuali variazioni ai varchi di accesso/uscita in ciascun plesso scolastico sono indicati, secondo indicazione dell'RSPP, nel documento di integrazione al DVR



“PROTOCOLLO INTERNO DI SALUTE E SICUREZZA PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19”, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. A ciascun settore degli edifici sono assegnati, secondo indicazione dell’RSPP rinvenibile nel documento di integrazione al DVR *“PROTOCOLLO INTERNO DI SALUTE E SICUREZZA PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19”*, appositi locali ad uso infermeria/area medica (locale Covid-19) per le persone che presentano sintomi sospetti o conclamati, in attesa che si rechino presso la propria abitazione o in strutture sanitarie.

4. In ciascun plesso degli edifici scolastici, per i locali che necessitano di un utilizzo didattico promiscuo degli stessi, dovrà essere predisposta apposita calendarizzazione degli ingressi dei gruppi classe, che tenga conto dei tempi di sanificazione tra un utilizzo e l’altro.

5. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro indicato nella segnaletica verticale, e indossando la mascherina:

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe, solo se accompagnati dall’insegnante;
- In altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;
- Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore.

6. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli resteranno in aula al loro posto oppure potranno sostare nei corridoi a turni prestabiliti, davanti alla loro aula, sotto la vigilanza degli insegnanti, purché sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro; in tutte le condizioni dinamiche andrà indossata la mascherina, che sarà consentito togliere solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. Le classi potranno accedere agli ambienti esterni a fronte di condizioni meteorologiche favorevoli, senza promiscuità tra le stesse e secondo turni prestabiliti, accompagnati dagli insegnanti e su indicazione del referente di sede, solo previa la possibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.



Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è regolamentato differentemente in base ai plessi. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento interpersonale e indossando correttamente la mascherina anche in prossimità delle pertinenze della scuola.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, seguendo l'insegnante della prima ora, attraverso i varchi di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento interpersonale. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo l'orario d'ingresso stabilito per la propria classe, raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco, ove mantengono il distanziamento interpersonale di almeno un metro dato dalla specifica disposizione dei banchi stessi; questi ultimi dovranno essere mantenuti stabilmente nell'apposito luogo contrassegnato da segnaletica orizzontale.

In caso di attività di gruppo/laboratorio è possibile modificare il layout d'aula, ripristinandolo poi al termine dell'attività stessa, mantenendo comunque il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto previa autorizzazione dell'insegnante.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica indicazione del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio di tali operazioni.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento interpersonale. Le operazioni di uscita sono organizzate su ordinata supervisione degli insegnanti.

6. Il suono della prima campana al termine delle attività didattiche indica la fine delle stesse, quello della campana successiva indica il momento in cui le studentesse e gli studenti di ciascuna classe si apprestano all'uscita in maniera rapida e ordinata e rispettando il distanziamento interpersonale, lasciando l'aula attraverso i varchi di uscita, seguendo il proprio insegnante. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici.



7. A partire dal suono della prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Art. 8 - Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

1. Al fine di favorire le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti in piena sicurezza, il personale scolastico e le famiglie sono invitati a fruire delle sole zone di parcheggio effettivamente accessibili evitando il crearsi di assembramenti e pertanto fruire anche di zone di sosta in prossimità della scuola stessa.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza specifica. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre, nonché nella zona interattiva della cattedra. I gruppi classe, ove possibile, non dovranno entrare in contatto tra loro, nè in forma gruppale nè per interscambio di singoli individui, a prescindere dai locali interni od esterni di pertinenza scolastica nei quali verrà svolta l'attività didattica, nè nei momenti di transito o evacuazione degli edifici.

2. Gli insegnanti sono invitati, nelle giornate in cui le condizioni meteorologiche lo consentano, a fruire degli spazi esterni per le attività didattiche.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento interpersonale e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati i banchi degli alunni, la postazione del docente, la lavagna di ardesia, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno, di norma, svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica preposta e delimitata, nel rispetto del distanziamento interpersonale e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti.

5. Come da indicazioni del verbale n. 104 del CTS, adottando il principio di massima precauzione per gestire in sicurezza il momento critico della riapertura delle scuole, risulta obbligatorio l'utilizzo di dispositivi efficaci e standardizzati per lavoratori e studenti quali le mascherine chirurgiche o superiori, che deve essere implementato in corretta associazione con le altre misure raccomandate al fine di limitare la circolazione del virus (es. distanziamento, igiene personale e dell'ambiente, ricambio d'aria, sanificazione ordinaria).



Le misure di cui sopra saranno suscettibili di modifiche e/o integrazioni a fronte di nuove disposizioni normative e/o dell'aggravarsi della situazione epidemiologica locale e nazionale

6. L'insegnante è tenuto a vigilare ed a richiamare gli allievi a fronte dell'adozione di eventuali comportamenti non conformi alle disposizioni sanitarie in merito a sicurezza e prevenzione.

Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante l'attività motoria al chiuso solo se si veda garantito il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e condizioni di aerazione locali permanente; tal attività possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti, preferibilmente all'aperto (sono da privilegiare attività motorie individuali, che contemplino il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri).

7. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica interattiva della cattedra o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Pertanto, la mascherina deve essere sempre tenuta a portata di mano e prontamente indossata ogni qualvolta si realizzino situazioni di movimento proprie.

8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalettori di posizione, gli insegnanti e il personale ata, le studentesse e gli studenti, sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente aerati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. L'apertura e la chiusura delle finestre viene effettuata dal docente o dal collaboratore scolastico.

10. Durante gli intervalli, compatibilmente con le attività di vigilanza e assistenza, sarà premura dei collaboratori scolastici procedere all'igienizzazione delle classi degli alunni che a turno usciranno; durante le lezioni i collaboratori scolastici igienizzano le superfici delle parti comuni e i servizi. Tutte le indicazioni afferenti alle operazioni di competenza dei Collaboratori scolastici sono rinvenibili nel "**Protocollo di pulizia e igiene dei locali**".

11. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici



1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato (n. 1 alla volta per ciascuna classe) e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, rispettando la segnaletica, indossando la mascherina e lavando le mani prima di uscire dal bagno.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, lava le mani con acqua e sapone e al rientro in classe le disinfetta con gel igienizzante. Sono affisse presso i servizi igienici le indicazioni in merito ad una corretta procedura di igienizzazione delle mani, cui gli utenti sono tenuti a scrupolosa osservanza.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento e dalle indicazioni in merito alle procedure da seguire, fornite dal Dirigente Scolastico, nei documenti *“Protocollo per la pulizia e l'igiene dei locali”* e *“Procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione di locali ed arredi – integrazione al protocollo di sicurezza di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del contagio da Covid-19”*.

4. Ordinariamente, l'accesso ai servizi igienici è consentito durante l'intervallo e nell'ora di lezione immediatamente successive, in quanto si considera le tempistiche dell'intervallo stesso potrebbero non consentire l'accesso di tutte le richieste. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare assembramenti e comportamenti non rispettosi delle misure di prevenzione.

Art. 11 - Accesso ai distributori automatici di alimenti e aree di ristoro

1. L'accesso ai distributori automatici e/o alle aree ristoro, è contingentato (n. 1 alla volta per ciascuna classe) nel rispetto del distanziamento interpersonale e delle misure di prevenzione; nei pressi delle aree suddette non è consentito il crearsi di assembramenti.

Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.

2. Alle studentesse e agli studenti è consentito accedere nel rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio, con particolare riferimento al mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e igienizzazione delle mani.



Art. 12 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o su proposta dei docenti coordinatori (previa autorizzazione del DS), nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola, verranno effettuate privilegiando modalità online (almeno fino al termine dell'emergenza sanitaria); sarà possibile effettuarle in presenza esclusivamente nel rispetto misure previste da normativa vigente, con particolare riferimento a distanziamento interpersonale, utilizzo DPI e evitare assembramenti

Qualora si rinvenga l'eccezionale ed indifferibile necessità di riunioni in presenza, (solo per riunioni ulteriori a quelle già indicate) queste dovranno svolgersi - esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente Scolastico - in ambienti idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale o spazio esterno, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento interpersonale indicate nel presente Regolamento.

1. 2. Durante eventuali riunioni in presenza, le persone sono tenute a mantenere indossata la mascherina e aerati i locali. Pur essendo possibile attuare le riunioni in presenza nel rispetto delle misure previste, se non strettamente necessario procedere in presenza, è comunque sempre consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza perlomeno fino al termine dell'emergenza sanitaria.

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare prima e dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite, nonché nei servizi igienici, sono presenti distributori di gel igienizzante e indicazioni in merito alla corretta igienizzazione della propria postazione di lavoro.

3. Alle studentesse e agli studenti è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) e di altri effetti personali (dispositive elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) esclusivamente previa igienizzazione delle mani, che dovrà avvenire nell'immediata precedenza dello scambio stesso. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

4. È consentito conservare presso i locali scolastici effetti personali a carattere didattico e non, mantenendo i suddetti in appositi spazi ad uso esclusivo. Materiali,



strumenti ed effetti personali appartenenti sia ad alunni che al personale scolastico non dovranno entrare in contatto tra loro.

Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio (candeggina) 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere dei distributori automatici, come le altre parti di arredo di utilizzo promiscuo, sono disinfettate secondo le indicazioni contenute nei documenti "Protocollo per la pulizia e l'igiene dei locali" e "Procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione di locali ed arredi - integrazione al protocollo di sicurezza di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del contagio da Covid-19" allegati

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto negli appositi contenitori.

Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui un soggetto presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, dovrà esserne informato il Referente Covid di plesso il quale ne darà notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnato all'interno di un ambiente



appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la scuola avverte le autorità sanitarie competenti nei casi previsti dal protocollo in essere del servizio sanitario riferito alla procedura gestione casi sospetti CoVid19 all'interno della scuola", ad integrazione del DVR.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previsto dal dal protocollo in essere del servizio sanitario riferito alle misure per il contrasto e il contenimento delladiffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della scuola, nella persona delle figure individuate quali "Referenti CoVid", di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti, in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano, l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, si provvederà, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, ad attivare le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale strutturato nel rispetto delle linee guida ministeriali per la didattica digitale integrate tradotte nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata.

Art. 16 Ulteriori azioni di prevenzione

- L'Istituzione scolastica, di raccordo con la figura del Responsabile SPP, ha predisposto ulteriori pratiche e strumenti di prevenzione quali la "**Scheda di verifica dell'applicazione delle misure di contenimento del contagio**" (compilata a cura dei referenti di plesso) e la "**Procedura gestione casi sospetti COVID-19 all'interno della Scuola**" (rivolta ai referenti Covid, ai loro sostituti e, per conoscenza, a tutto il personale scolastico).
- Tutto il personale è tenuto a prendere tempestiva ed attenta visione delle specifiche integrazioni al DVR "*PROTOCOLLO INTERNO DI SALUTE E SICUREZZA PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19*" e a dare scrupolosa applicazione a quanto in esse indicato.



- Tutto il personale è tenuto a partecipare agli incontri di formazione specifici ed a mantenersi aggiornato rispetto alle indicazioni contenute nel materiale informativo predisposto dall'Istituzione scolastica, nelle versioni attuali e nelle successive integrazioni, oltre che ai novellamenti normativi emessi a livello ministeriale.
- Sarà premura dell'Istituzione scolastica, nel solco di quanto sopra esposto e nella figura di tutti i suoi componenti, attivare e mantenere una efficace azione di comunicazione ed informazione con le Famiglie delle studentesse e degli studenti, coltivando una sinergica e proficua collaborazione nell'interesse dell'intera comunità educante.

Allegati al presente Regolamento

- Allegato I – Protocollo uffici di Segreteria
- Allegato II – Protocollo per la pulizia e l'igiene dei locali
- Allegato III – Scheda di verifica dell'applicazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19
- Allegato IV – Procedura gestione casi sospetti Covid-19 all'interno della Scuola
- Allegato V - Procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione di locali ed arredi – integrazione al protocollo di sicurezza di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Busana, 30/10/2021